

Decreto n. 57

TRIBUNALE DI BARI

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Tribunale di Bari ,

rilevato che

il 6 giugno 2013 nello studio dello scrivente è stato sottoscritto protocollo delle udienze penali dibattimentali , intitolato “ Regole condivise di organizzazione e svolgimento delle udienze penali dibattimentali “ da parte dello scrivente , del Procuratore della Repubblica di Bari (rappresentato dal Procuratore Aggiunto dr.ssa Anna Maria Tosto) , del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari (rappresentato dal Segretario dello stesso Ordine avvocato Mariano Fiore) , dal Presidente della Camera Penale di Bari (avvocato Egidio Sarno) , dal Presidente della Giunta Distrettuale dell’ ANM (dr. Ettore Cardinali) , dal Dirigente Amministrativo del Tribunale (dr. Carlo Lucio dello Russo) ;

i rappresentanti della RSU e delle OO. SS. di categoria alla data indicata si sono riservati di comunicare a riguardo loro adesione o eventuale dissenso , con indicazione nella seconda ipotesi di variazioni ritenute opportune ;

sino alla data odierna RSU ed OO.SS. non hanno dato alcuna risposta ;

è necessario ufficializzare il protocollo e darne esecuzione dal 16 settembre 2013 , come specificato in calce al documento organizzativo sottoscritto dai soggetti istituzionali su menzionati ;

DISPONE

applicazione di protocollo che si allega per tutte le udienze penali dibattimentali oggetto di svolgimento nel Tribunale di Bari , a decorrere dal 16 settembre 2013 .

Si comunichi a tutti i magistrati penali in servizio nel Tribunale di Bari , al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari , alla Camera Penale di Bari , alla Giunta Distrettuale dell’ANM , al Dirigente Amministrativo , alla RSU , alle OO. SS. di categoria , al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bari .

Così deciso in Bari il 17 luglio 2013 .

Il Presidente del Tribunale di Bari

VITO SAVINO



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

### REGOLE CONDIVISE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI

#### Art. 1

L'udienza penale dibattimentale inizia alle ore 09.15.

Negli ordini di traduzione dei detenuti, al fine di consentire alle Case Circondariali di organizzare i trasferimenti in aula in tempo utile, la cancelleria farà riferimento all'orario d'inizio dell'udienza.

---

#### Art. 2

L'ufficiale giudiziario o il collaboratore incaricato sarà presente nell'aula di udienza alle ore 09.00, curando l'afflusso delle parti, degli ausiliari del giudice, dei testimoni e dando loro notizia dell'ordine di chiamata delle cause, della presumibile durata del processo nel quale dovranno intervenire, della durata programmata dei processi che precedono.

Il ruolo d'ordine di chiamata sarà affisso in evidenza sulla porta delle aule d'udienza.

Le cancellerie prenderanno contatti con gli uffici locali di pubblica sicurezza per assicurare la presenza in aula di appartenenti alle Forze dell'Ordine.

---

#### Art. 3

Nella formazione del ruolo d'udienza:

1. si terrà conto della complessità dei processi in trattazione, del numero dei testimoni dei quali è stata autorizzata la citazione, della consistenza delle attività istruttorie programmate;
2. si terranno presenti inoltre indicazioni della Procura della Repubblica perché i processi siano seguiti dal sostituto titolare delle indagini o dal sostituto assegnatario del procedimento per il dibattimento, privilegiando la concentrazione dei processi a cui sia interessato lo stesso sostituto;
3. ricorrendone le condizioni anche riguardo alla disponibilità dei dipendenti amministrativi, si prevederà espletamento delle attività istruttorie dibattimentali non oltre le ore 16.00 con le seguenti eccezioni: accordo per chiamata del processo in ora successiva, sentite le parti; disposizione

di ufficio del giudice, in presenza di esigenze particolari e specifiche , quali , a titolo esemplificativo , l'imprevisto sopraggiungere di richieste di convalida di arresto e di trattazione di processi con rito direttissimo, i processi di criminalità organizzata, quelli relativi a reati con prescrizione imminente, i processi nei quali sia necessario adottare particolari cautele per l'assunzione delle prove .

Per le udienze protraentisi oltre le ore 14.00, interverrà sospensione delle attività dibattimentali sino al massimo di un'ora .

---

#### **Art. 4**

I Presidenti dei Collegi ed i Giudici Monocratici , possibilmente con anticipo di almeno due giorni, renderanno noto l'ordine di chiamata dei processi indicando, ove possibile, il tempo di presumibile durata delle attività dibattimentali del singolo processo.

In alternativa, in considerazione del maggior numero di procedimenti dell'udienza penale monocratica, l'ordine di chiamata potrà essere suddivisa in fasce orarie.

L'ordine di ruolo sarà affisso nelle cancellerie e, ove possibile, pubblicato sugli spazi web del sito [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it), con comunicazione alle associazioni di categoria dei difensori che ne facciano richiesta .

Nella formazione del ruolo di udienza sarà seguito il seguente ordine:

1. processi di prima udienza;
2. processi a carico di imputati, parti civili o testimoni detenuti o comunque in stato di restrizione e di sottoposizione a obblighi;
3. processi nei quali siano presenti interpreti, traduttori e periti;
4. processi nei quali è programmata attività di videoconferenza;
5. processi nei quali è programmata attività istruttoria dibattimentale;
6. processi nei quali è programmata la discussione.

Tale ordine potrà subire variazioni in presenza di esigenze particolari, rappresentate dalla parte pubblica e dalle parti private.

I difensori ed altri soggetti che abbiano difficoltà per la trattazione del processo nel giorno previsto avranno cura di darne notizia tempestiva alla cancelleria del giudice e alla segreteria del pubblico ministero prima della redazione dell'ordine di ruolo.

Analogamente il giudice informerà tempestivamente le parti di eventuali cause sopravvenute che rendono impossibile la celebrazione di un processo.



#### **Art. 5**

Gli impedimenti delle parti e dei difensori dovranno essere comunicati tempestivamente all'Ufficio (almeno 4 giorni prima, nel caso in cui l'impedimento sia già noto), al fine di consentire al giudice, previa acquisizione del parere del P.M., di valutare la fondatezza dell'istanza, di permettere, se possibile e con la collaborazione delle parti che hanno richiesto la citazione, di avvisare testi, periti e consulenti, nonché le altre parti, per evitare inutili comparizioni e consentire organizzazione dell'udienza più razionale.

#### **Art. 6**

Nei procedimenti di competenza monocratica e collegiale, l'udienza di prima comparizione conseguente a quella di «smistamento» «filtro», è destinata soltanto al controllo della regolarità della costituzione delle parti (con adozione di tutti i provvedimenti relativi), alla proposizione e discussione delle questioni preliminari, all'eventuale pronuncia di sentenze ex art. 129 c.p.p., alla indicazione del rito che si intende seguire.

Per l'udienza di prima comparizione il giudice di regola non autorizza la citazione di testi, periti, consulenti; conseguentemente le parti non dovranno citare i propri testimoni e consulenti tecnici.

Resta ferma la possibilità, da valutare caso per caso e previo accordo con le parti, di procedere comunque all'esame di testi, consulenti, periti, citati erroneamente o comparsi per errore, che si trovino in situazioni particolari tali da rendere difficoltosa loro nuova comparizione; ugualmente l'imputato comparso che ne faccia richiesta deve essere sentito se il suo esame non sia agevolmente rinviabile.

#### **Art. 7**

Per conciliare la salvaguardia dei diritti della persona offesa con l'esigenza di evitare comparizioni inutili, il P.M., in calce ai decreti di citazione a giudizio, inserisce con evidenza il seguente avviso «la persona offesa è citata a comparire per essere posta in condizione di costituirsi parte civile, se vi ha interesse; pertanto ha il diritto, non l'obbligo di intervenire all'udienza indicata: potrà essere citata come testimone per una udienza successiva con apposita citazione separata; in tal caso avrà l'obbligo di comparire».

Analogo avviso sarà inserito, con le dovute modifiche, nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.



**Art. 8**

Le udienze di «smistamento» «filtro» sono tenute dal primo collegio di ciascuna Sezione e da ogni giudice monocratico una volta al mese.

In tali udienze viene concentrata la trattazione di tutti i procedimenti di nuova assegnazione per consentirne lo smistamento in successive udienze secondo le relative, specifiche esigenze di trattazione.

---

**Art. 9**

Il difensore di ufficio di turno si presenta puntualmente all'inizio dell'udienza o, prima di tale momento, comunica all'ufficiale giudiziario o alla cancelleria il proprio recapito di telefonia mobile per essere rintracciato con celerità in caso di bisogno.

In caso di nomina ex art. 97, comma 4, c.p.p. che preveda l'esercizio di effettiva attività difensiva, il giudice durante l'udienza consente al difensore l'esame dei fascicoli del dibattimento e del P.M., fissando termine congruo.

---

**Art. 10**

Giudice, P.M. e difensori nel corso delle attività dibattimentali di udienza sono tenuti a indossare toga e collarino.

---

**Art. 11**

Per la verifica del funzionamento del protocollo, viene istituito un osservatorio composto da rappresentanti dei magistrati giudicanti, della Procura della Repubblica, del personale amministrativo, dell'Ordine degli Avvocati, della A.N.M. e della Camera Penale, presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato che si riunirà almeno semestralmente anche per formulare eventuali proposte di modifica e aggiornamento.


Le elencate regole di organizzazione e svolgimento delle udienze penali dibattimentali, da intendere sostitutivo del protocollo sottoscritto il 5 giugno 2008, saranno in vigore dal 16 settembre 2013.

Bari 6 giugno 2013 .

Procuratore della Repubblica

*R* Presidente Consiglio Ordine Avvocati

Presidente Camera Penale




Presidente Giunta Distrettuale ANM 

Dirigente Amministrativo 

Rappresentanti RSU

Rappresentanti OO. SS.

Il Presidente del Tribunale  
  
Vito Savino